



VALDERA & PISA
VALDICECINA & LIVORNO

Tel. 338-2925159 ----- 348 7271744

mail: valdera@uilscuola.it, Pisa@uilscuola.it; Livorno@uilscuola.it

OGGETTO: Bonus 150 euro e lavoratori dipendenti a tempo indeterminato e determinato: si attendono le istruzioni operative dell'INPS

Il bonus sarà attribuito a chi ha una retribuzione imponibile previdenziale nel mese di novembre 2022 non superiore a 1538 euro. Indennità riconosciuta in via automatica. Si attendono per i dipendenti pubblici chiarimenti sull'autocertificazione

Il decreto legge Aiuti ter ([DL 144/22](#)) agli articoli 18 e 19 riconosce una somma di 150 euro una tantum da erogare nel mese di novembre ai lavoratori dipendenti, pensionati e altre categorie.

Tale intervento mobilita circa 3 miliardi di euro, 1 per i dipendenti, 1,25 per i pensionati, 230 milioni per disoccupati, precari ed altre categorie fragili, 400 milioni per i lavoratori autonomi.

In particolare, l'articolo 18 prevede che l'indennità una tantum sia riconosciuta ai **lavoratori dipendenti a tempo determinato o indeterminato**, per il tramite dei datori di lavoro, nella **retribuzione erogata nella competenza del mese di novembre 2022**.

L'INPS con la [circolare 116 del 17 ottobre 2022](#), condivisa con il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, fornisce **istruzioni applicative** sull'indennità una tantum, per i lavoratori dipendenti.

Requisiti

Nella circolare vengono **riepilogati i requisiti** richiesti per aver diritto all'indennità

- **sussistenza del rapporto di lavoro** a tempo determinato e indeterminato anche con contratto a tempo parziale **nel mese di novembre 2022**
- **retribuzione imponibile previdenziale** nella competenza del mese di **novembre 2022 non eccedente l'importo di 1.538 euro** (anche se erogata a dicembre 2022)

- **non essere titolare delle prestazioni** (ad es. pensione, reddito di cittadinanza, ecc) **per le quali è l'INPS a erogare direttamente l'indennità una tantum di 150 euro.**

Da segnalare che il **riferimento all'imponibile previdenziale** e non fiscale (come previsto espressamente per i pensionati) **riduce in maniera significativa la platea degli aventi diritti** anche nei settori della conoscenza.

Nel **settore privato** l'indennità va erogata al lavoratore anche laddove la **retribuzione risulti azzerata** in virtù di **eventi tutelati** (ad esempio, CIGO/CIGS, Assegno di integrazione salariale garantito dal FIS o dai Fondi di solidarietà e CISOA, percepiti in ragione della sospensione del rapporto di lavoro, o congedi parentali), fermo restando il rispetto del limite di 1.538 euro.

L'indennità non è riconosciuta, pur sussistendo il rapporto di lavoro nel mese di novembre 2022, **nell'ipotesi in cui la retribuzione risulti azzerata a causa della sospensione del rapporto di lavoro** per eventi, previsti dalla legge o dalla contrattazione, non coperti da contribuzione figurativa a carico dell'Istituto (ad esempio, aspettativa non retribuita).

Modalità di erogazione dell'indennità

Sussistendo i requisiti sopra elencati, **l'indennità è riconosciuta in via automatica** (quindi senza la necessità di presentare una specifica istanza), **previa dichiarazione resa dal lavoratore** "*di non essere titolare delle prestazioni di cui all'articolo 19, commi 1 e 16*" del decreto-legge n. 144/2022. Come detto in precedenza, si tratta delle prestazioni per le quali è l'INPS a erogare direttamente l'indennità una tantum di 150 euro.

Segnaliamo che la Circolare 116/22 l'INPS **non ha espressamente escluso dalla presentazione di tale dichiarazione i dipendenti pubblici**. Si attendono a tal proposito novità. Auspichiamo che come avvenuto in **occasione della precedente indennità una tantum di 200 euro**, vengano emanate specifiche disposizioni finalizzate a chiarire che non sono tenuti a rendere la dichiarazione i dipendenti delle amministrazioni centrali o delle altre amministrazioni i cui servizi di pagamento siano gestiti dal sistema informatico del Ministero dell'economia e delle finanze NoiPA.

Caratteristiche dell'indennità una tantum

L'indennità una tantum di 150 euro non è cedibile, né sequestrabile, né pignorabile e non costituisce reddito né ai fini fiscali né ai fini della corresponsione di prestazioni previdenziali ed assistenziali.

Ulteriori indicazioni

La circolare ricorda che l'INPS, a domanda, erogherà l'indennità una tantum "*ai lavoratori stagionali, a tempo determinato e intermittenti che, nel 2021, hanno svolto la prestazione per almeno 50 giornate*" e che hanno avuto un "*reddito derivante dai suddetti rapporti non superiore a 20.000 euro per l'anno 2021*".

In particolare con la retribuzione di novembre 2022, come sopra individuata, **i datori di lavoro dovranno, in automatico, pagare l'indennità anche ai lavoratori a tempo determinato** laddove in forza in tale mese, indipendentemente dalla verifica e dalla sussistenza dei requisiti sopra indicati.

Il pagamento da parte dell'INPS sarà residuale, a domanda, in base ai requisiti previsti dalla legge, laddove tali lavoratori non abbiano già percepito l'indennità nel mese di novembre 2022, se spettante.

I segretari provinciali UIL scuola Rua

Maria Vanni – Claudio Vannucci